SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

13° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente CARPI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

(359) ***CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità.*** *(Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento),* rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1° marzo 1995

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 7 e *passim*
BACCARINI *(PPI)* 5
BAGNOLI *(Progr. Feder.), relatore alla Commissione* 7, 8, 18
BALDELLI *(Lab. Soc. Progr.)* ..... *Pag.* 6, 30
BECCARIA *(Forza Italia)* 15
BERGONZI *(Rif. Com. Progr.)* 4, 13, 32 e *passim*
CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero* ..... 5, 6, 7 e *passim*
COVIELLO *(PPI)* 7, 38
DEBENEDETTI *(Sinistra Dem.)* 6, 15, 33 e *passim*
DEMASI *(AN)* 15
LOMBARDI CERRI *(Lega Nord)* 5, 8
MASIERO *(Lega Federal.)* 15
PAPPALARDO *(Progr. Feder.)* 17
VEGAS, *sottosegretario di Stato per le finanze* 17

RD 0187

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(359) *CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità.* *(Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1° marzo 1995

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 359.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità)

1. Sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, la prima delle quali è competente per l'energia, l'acqua e il gas, la seconda per le telecomunicazioni e i servizi postali, la terza per i trasporti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sopprimere l'articolo.

2.10 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità rispettivamente per:

a) l'energia elettrica ed il gas, limitatamente al trasporto e alla grande distribuzione;

b) le telecomunicazioni;

c) i trasporti».

2.11 COVIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, la prima delle quali è competente per l'energia, l'acqua e il gas la seconda per i trasporti, disciplinate ai sensi del Titolo II.

2. È istituita l'Autorità per le comunicazioni, competente per le telecomunicazioni, per la distribuzione dei programmi televisivi via cavo e via satellite, per la radiodiffusione sonora e televisiva, disciplinata ai sensi del Titolo III».

2.7 PEDRAZZINI, ROGNONI, BACCARINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I servizi di pubblica utilità a rete quali l'energia elettrica e il gas, l'acqua, i trasporti, le comunicazioni, sono regolati da apposite autorità ai sensi della presente legge. In sede di prima applicazione è istituita l'autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. Le autorità per l'acqua, per i trasporti e quella per le comunicazioni, competente per le telecomunicazioni e servizi postali, la radiodiffusione sonora e televisiva e la distribuzione dei programmi televisivi via cavo e via satellite, sono istituite sulla base dei princìpi della presente legge e di disposizioni integrative volte a regolare i rapporti rispettivamente con il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dei trasporti e della navigazione e con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a disciplinare i comparti sulla base della normativa comunitaria vigente; il Governo predispone e invia al Parlamento i relativi disegni di legge ovvero gli atti normativi secondari entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.12 ROGNONI, BACCARINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I servizi di pubblica utilità a rete quali l'energia elettrica e il gas, l'acqua, i trasporti, le comunicazioni sono regolati da apposite autorità, ai sensi della presente legge. In sede di prima applicazione della medesima è istituita l'Autorità per l'energia, l'acqua e il gas.

2. Le autorità per i trasporti e quella per le comunicazioni, competente per le telecomunicazioni, la radiodiffusione sonora e televisiva e la distribuzione dei programmi televisivi via cavo e via satellite, sono istituite sulla base dei princìpi della presente legge e di disposizioni integrative volte a regolare i rapporti rispettivamente con il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dei trasporti e della navigazione e con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a disciplinare i comparti sulla base della normativa comunitaria vigente; il Governo predispone e invia al Parlamento i relativi disegni di legge ovvero gli atti normativi secondari entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.8 BACCARINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità a carattere nazionale, la prima delle quali è competente per l'energia elettrica, la seconda per il gas, la terza per le telecomunicazioni, la quarta per i trasporti».

2.5 FERRARI Karl, DUJANY, RIZ, LOMBARDI-CERRI, FABRIS, ARMANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità competenti rispettivamente per *a)* l'energia e il gas, *b)* le telecomunicazioni, la radiodiffusione, la televisione e i servizi postali, *c)* i trasporti, *d)* l'acqua.

2. Sono fatte salve le autonomie territoriali costituzionalmente garantite, nonchè le disposizioni di cui alla legge n. 36 del 1994.

2.1 BALDELLI

Al comma 1, sopprimere la parola: «, l'acqua».

2.2 TURINI, PONTONE, SQUITIERI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, l'acqua».

2.9 D'ALI

Al comma 1, sostituire le parole: «, l'acqua», *con l'altra:* «elettrica».

2.3 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e i servizi postali».

2.6 CAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la quarta per l'acqua».

2.4 IL GOVERNO

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che per ragioni di tempo e nei limiti del possibile ci siamo dati l'orientamento di svolgere un intervento a persona, pur con l'elasticità di qualche chiarimento o qualche precisazione.

BERGONZI. Signor Presidente, l'emendamento 2.10 è soppressivo dell'articolo 2. Da parte nostra questa era l'unica proposta coerente pos-

sibile, perchè nella sostanza significa impedire che si avvii la costituzione dell'*authority* e quindi il processo di privatizzazione degli enti e dei servizi pubblici.

Si tratta di un emendamento ancora più radicale di quello presentato all'articolo 1 dal collega Debenedetti, che - come diceva il Ministro - dovrebbe procrastinare per anni la realizzazione delle privatizzazioni, mentre la nostra proposta la dovrebbe impedire definitivamente.

Per questi motivi chiedo - credo purtroppo invano - ai colleghi di sostenere l'emendamento.

BACCARINI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.12, 13.0.7, 13.0.6 e 13.0.9.

L'emendamento 2.8 prevede al comma 1 le Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'acqua, i trasporti, le comunicazioni.

Al comma 2 dispone che l'Autorità per i trasporti e quella per le comunicazioni dovranno essere istituite sulla base dei principi della presente legge e di disposizioni integrative volte a regolare i rapporti con i Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e delle poste e delle telecomunicazioni. Si tratta chiaramente di un comma di carattere indicativo e di indirizzo, che prevede inoltre la predisposizione da parte del Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dei relativi disegni di legge per la formazione anche di queste *authorities*.

A tale emendamento, come dicevo nella seduta antimeridiana, si collega l'ordine del giorno n. 0/359-A/5/10, che ho riformulato assieme ai senatori Rognoni e Pedrazzini.

La lettura dell'emendamento mi sembra chiarisca anche parte delle discussioni che abbiamo fatto questa mattina in ordine all'articolo 1.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Signor Presidente, con l'emendamento 2.3 vogliamo specificare che laddove nell'articolo 2 si parla di energia ci si riferisce all'energia elettrica. Probabilmente questo era sottinteso perchè considerato che tanto il settore petrolifero quanto quello del carbone operano in un mercato concorrenziale, e sono quindi sottoposti ai controlli dell'*antitrust*, non vi sono altri settori che rientrano nella definizione di servizi di pubblica utilità. Tale specifica ci sembra allora necessaria per chiarire a quali servizi di pubblica utilità effettivamente ci si riferisce.

Con l'emendamento 2.4 si intende costituire un'autorità separata per quanto riguarda l'acqua, in considerazione anche della disomogeneità rispetto agli altri due settori contemplati dalla norma.

I due emendamenti sono stati presentati semplicemente per una maggiore definizione e circoscrizione degli ambiti delle autorità. Per il settore dell'acqua sono stati formulati alcuni emendamenti sui quali avrò modo di esprimermi in seguito.

LOMBARDI CERRI Vorrei chiedere un chiarimento al Ministro poichè, negli emendamenti proposti dal Governo, a differenza di quanto mi pareva fosse l'intendimento manifestato, non ho riscontrato una separazione tra energia e gas.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Con gli emendamenti presentati abbiamo cercato di modificare il meno possibile il testo esaminato dalla Commissione. È vero che negli altri paesi esistono Autorità distinte per l'elettricità e per il gas e quindi vi potrebbero essere ragioni per la separazione dei due servizi; ma, a parte la questione dell'esclusione dell'acqua, avendo noi individuato un'indicazione in tal senso da parte della Commissione, appunto per non modificare più di tanto il vostro intendimento, abbiamo ritenuto di mantenere un'unica Autorità per l'elettricità e il gas, nel senso che quella per l'elettricità possa essere di riferimento.

BALDELLI. Signor Presidente, l'emendamento 2.1, da me presentato, tende a far recepire nel disegno di legge in esame le raccomandazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle telecomunicazioni, svolta dall'8ª Commissione permanente. Tale documento suggerisce appunto di mantenere unite, sotto un'unica Autorità, le telecomunicazioni, la radiodiffusione, la televisione e i servizi postali. Le telecomunicazioni, come sappiamo, dal 1986 sono oggetto di diffusione anche attraverso la via satellitare (ma nel futuro parleremo anche, ed in misura sempre maggiore, della distribuzione via cavo); inoltre, anche da quanto è emerso dal recente G7 rispetto alla complessità della materia e le connessioni del settore, sembra opportuno che le telecomunicazioni, la radiodiffusione, la televisione e i servizi postali siano regolati dalla medesima Autorità.

Per quanto riguarda l'acqua, poichè altri emendamenti propongono la soppressione di questo servizio dalle competenze dell'Autorità appositamente individuata, non ho alcuna difficoltà ad eliminare questo riferimento, sebbene - voglio sottolinearlo - il mio emendamento faccia espressa menzione al principio dell'autonomia territoriale. Infatti, l'ultima parte della mia proposta recita: «Sono fatte salve le normative territoriali costituzionalmente garantite nonchè le disposizioni di cui alla legge n. 36 del 1994», ossia la legge Galli. Il problema infatti rimane: poichè la distribuzione dell'acqua deve riguardare tutto il territorio nazionale, una delle funzioni dell'autorità è quella di garantire la fruibilità e la diffusione in maniera omogenea di questo servizio su tutto il territorio nazionale. Pertanto, la possibilità di garantire con un'autorità a livello nazionale anche le regioni che hanno difficoltà nel reperimento dell'acqua continua a sembrarmi importante.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, confesso qualche difficoltà nel mettere a confronto tra di loro le varie Autorità. Mi pare di capire che il Governo intende scorporare l'acqua dall'Autorità, che noi avevamo previsto sia per l'energia, sia per l'acqua, sia per il gas; e questo anche sulla base del fatto che esiste già una qualche autorità per l'erogazione dell'acqua o un'articolazione del Ministero che si occupa di questo servizio. Evidentemente il Governo è a conoscenza di elementi che noi ignoravamo e quindi ovviamente recepiamo senza difficoltà le sue indicazioni. A tal fine sarebbe forse opportuno disporre di uno schema per capire i contenuti delle varie soluzioni proposte.

C'è però una questione sulla quale non ho ancora un parere preciso e sulla quale vorrei veramente sollecitare il confronto con i colleghi: quella delle telecomunicazioni. Io ritengo che si debba evitare di sovraccaricare l'Autorità di eccessivi compiti. È chiaro che oggi il settore delle telecomunicazioni non comprende solo il telefono, ma tutti i mezzi che trasmettono segnali digitalizzati: quindi anche il segnale televisivo, comunque trasmesso, via etere o via satellitare. Tuttavia, non vorrei che a questo riguardo facessimo un po' di confusione.

Alcuni emendamenti, che ho esaminato *passim*, fanno prefigurare che questa Autorità operi quasi in concorrenza o si sovrapponga al Garante per l'editoria e la radiodiffusione, ma l'Autorità che noi istituiamo non deve entrare nei contenuti, altrimenti andremmo fuori dal campo che vogliamo disciplinare. Intendo solo ravvisare un pericolo: credo che noi dovremmo attenerci all'istituzione di Autorità che regolino l'erogazione di determinati servizi di pubblica utilità, considerando l'efficienza del settore e le necessità degli utenti.

PRESIDENTE. Senatore Coviello, lei ha presentato l'emendamento 2.11 interamente sostitutivo dell'articolo 2, in cui non è prevista l'acqua. Siccome il Ministro, illustrando gli emendamenti del Governo, ha detto che avrebbe tenuto conto delle osservazioni della Commissione, vorrei chiederle di chiarire il suo intendimento.

COVIELLO. Ritengo che l'emendamento si illustri da sè.

PRESIDENTE. Prima di passare all'espressione dei pareri, devo avvertire il senatore Baccarini che, a mio avviso, l'emendamento 2.8 dovrà essere modificato in sede di *drafting* per renderlo omogeneo con altre norme.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 2.10 e 2.11.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Esprimo parere contrario all'emendamento 2.10.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.11, relativo all'esclusione dell'acqua, non esiste una pregiudiziale negativa in questa direzione. Vorrei essenzialmente specificare le ragioni per cui l'acqua è stata ricompresa dal Governo nelle proposte relative alle competenze dell'Autorità.

La prima ragione è che nel testo licenziato dalla Commissione era così previsto; quindi al Governo non è sembrato opportuno disattendere, su un aspetto che ha una sua rilevanza, l'indicazione della Commissione.

La seconda ragione è che l'esclusione dell'acqua finirebbe per entrare in contrasto con il dettato della legge n. 474 del 1994 sulle privatizzazioni. L'articolo 1- *bis* aggiunto alla legge n.332 dello stesso anno testualmente afferma: «Le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2 sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse

pubblico». Pertanto ci sarebbe da chiedersi, qualora si intendesse privatizzare le municipalizzate (come di fatto sembra di constatare in taluni casi), come si potrebbe risolvere questo problema.

Comunque, al di là di queste considerazioni, non c'è un'opposizione preconcetta all'emendamento 2.11 e il Governo si rimette sostanzialmente alla Commissione.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, se mi è consentito, esprimerò il parere su tutti i restanti emendamenti all'articolo 2. Come relatore, sono contrario agli emendamenti 2.8, 2.5, 2.2, 2.9 e 2.6. Esprimo invece parere favorevole agli emendamenti 2.3 e 2.4, mentre mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 2.1. A questo proposito, però, vorrei far notare che andrebbe riformulato il punto 2 dell'emendamento, laddove si dice «Sono fatte salve le normative territoriali...» Sarebbe infatti più corretto parlare di «autonomie territoriali».

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 2.5 e 2.6. A differenza del relatore, invece, sono favorevole agli emendamenti 2.8, con la precisazione che, nel caso dell'acqua, sussiste però un problema di coordinamento, 2.2 e 2.9.

LOMBARDI CERRI. Signor Presidente, vorrei che il Governo motivasse la sua contrarietà all'emendamento 2.5.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Senatore Lombardi Cerri, nel testo proposto dalla Commissione si prevede l'istituzione di una Autorità per l'energia, l'acqua e il gas, nell'emendamento in questione invece il riferimento all'acqua è scomparso. Ora, come ho detto prima, il Governo non è pregiudizialmente contrario a questa soluzione, però al riguardo occorre prendere una decisione univoca.

Infine, quanto all'emendamento 2.1, valgono, per il comma 1, le considerazioni testè fatte a proposito dell'emendamento 2.5, mentre sul comma 2 esprimo parere favorevole in quanto ricalca il contenuto del successivo emendamento 4.32, proposto dal Governo, che recita: «Restano ferme le funzioni di indirizzo di settore spettanti al Governo e le competenze attribuite alle autonomie territoriali costituzionali garantite».

PRESIDENTE. È così esaurito l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2. Per il momento è ancora da definire la questione relativa all'acqua. Il Governo ha annunciato che al riguardo intende rimettersi alla Commissione; pertanto è chiaro che se in sede di votazione verrà approvata l'eclusione dell'acqua, ciò precluderà tutte le altre ipotesi, altrimenti potranno essere prese in considerazione le successive opzioni.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Organizzazione delle Autorità)

1. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione, al controllo e alla vigilanza del settore e la loro attività ha inizio a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le Autorità di cui all'articolo 2 sono competenti per i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1. In quanto Autorità nazionali competenti per la regolazione, il controllo e la vigilanza dei servizi nel settore di competenza, prestano consulenza al Governo nelle materie interessate dalla normativa comunitaria.

3. L'Autorità per l'energia, in particolare, è competente per i servizi relativi alla fornitura di beni o risorse tramite reti di trasporto e distribuzione, gestite sia in regime di riserva legale, sia dalle imprese elettriche minori escluse dai trasferimenti all'ENEL, nonchè dalle imprese elettriche degli enti locali e loro aventi causa.

4. Ciascuna delle Autorità di cui all'articolo 2 è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte all'esame delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

5. I componenti le Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo.

6. Per almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico i membri delle Autorità non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggior cifra tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggior cifra tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito; l'impresa che abbia violato tale divieto è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con una sanzione pecuniaria pari al 5 per cento del fatturato e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, con la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo gli indici annuali dell'ISTAT per i prezzi all'ingrosso.

7. I funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui all'articolo 4, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

8. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

3.11 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Autorità operano sulla base degli indirizzi emanati dalle competenti commissioni parlamentari; esse sono preposte al controllo e alla vigilanza dei settori di competenza.

3.14 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, sostituire le parole da: «e la loro attività» *fino alla fine del comma con le altre:* «di propria competenza».

3.1 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la loro attività» *fino alla fine del comma».*

3.12 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, termine entro il quale tutte le privatizzazioni di imprese dei settori vengono sospese».

3.13 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Sopprimere il comma 2.

3.15 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le autorità prestano consulenza al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria».

3.2 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

3.3 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

3.16 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Sopprimere il comma 4.

3.17 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ciascuna delle Autorità di cui all'articolo 2 è organo collegiale costituito dal Presidente, da un comitato di Presidenza di 8 membri e da una consulta composta da 40 membri. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Il comitato di Presidenza è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente previo parere favorevole espresso a maggioranza qualificata dei due terzi dalle competenti commissioni parlamentari. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente sulla base di una rosa di nomi espressi in loro rappresentanza dalle associazioni degli enti locali e dalle associazioni degli utenti».

3.18 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Ministro Competente» *con le altre:* «Presidente del Consiglio».

3.9 PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza semplice».

3.4 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

3.19 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 5, nel primo periodo, sostituire la parola: «sette» *con l'altra*: «tre», *e nel secondo periodo, dopo le parole*: «di consulenza» *inserire le seguenti*: «diretta o indiretta».

3.20 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «riconosciuta» *inserire la seguente:* «indipendenza, ».

3.5 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

3.21 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» *con l'altra*: «dieci».

3.22 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «all'ingrosso» *con le altre:* «al consumo».

3.6 IL GOVERNO

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «prezzi all'ingrosso» *con le altre*: «prezzi al consumo».

3.10 PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

Sopprimere il comma 7.

3.23 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 7, premettere le parole: «I componenti e».

3.7 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 8.

3.24 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 8, sopprimere le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il».

3.8 IL GOVERNO

Al comma 8, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e non possono essere cumulabili con ogni altro emolumento».

3.25 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BERGONZI. Signor Presidente, per comodità, vista la complessità dell'articolo, è mia intenzione illustrare gli emendamenti da me presentati che ritengo più significativi. Procederò illustrandoli uno per uno, ma comunque parlerò per argomenti, onde evitare difficoltà di comprensione.

Do innanzitutto per illustrato l'emendamento 3.11.

L'emendamento 3.14 tende invece a limitare, per così dire, l'autonomia e il potere dell'Autorità, o meglio a fare in modo che la sua attività sia direttamente ispirata agli indirizzi definiti dal Parlamento, e in particolare dalle competenti Commissioni parlamentari. In pratica, in questo emendamento si propone di rimandare la competenza della definizione degli indirizzi all'autorità politica, cioè alle Commissioni parlamentari.

Riallacciandomi poi in termini di contenuto e di argomento, credo di poter dire che il senso di questo emendamento si collega a quello dell'emendamento 3.18, in cui si propone una struttura completamente diversa dell'Autorità. La proposta consiste proprio nel fatto che sia il Parlamento ad appropriarsi di quanto gli compete, cioè – ripeto – del compito di emanare gli indirizzi di politica generale di questi enti anche quando questi ultimi verranno privatizzati.

L'emendamento 3.12 propone poi di sopprimere la parte finale del comma 1. Vorrei che su questo i colleghi prestassero un attimo di attenzione, perchè mi sembra si tratti di una cosa importante e significativa.

La parte finale del comma 1 recita: «e la loro attività ha inizio a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge». Noi proponiamo di sopprimere queste parole, che ritengo sarebbe la cosa più giusta, facendo sì che la legge possa essere applicata non appena entrerà in vigore. Infatti, determinando una sorta di sospensione dell'attività, si correrebbe un rischio molto forte, cioè che le privatizzazioni si possano realizzare in mancanza dell'autorità preposta, e quindi addirittura contravvenendo a precisi obblighi di legge già esistenti.

Tale rischio potrebbe essere evitato accogliendo il successivo emendamento da noi proposto, il 3.13, il quale, nel caso in cui si dovesse mantenere il termine di sei mesi di vacanza dell'Autorità, termine di tempo in cui cioè l'Autorità non agisce nonostante l'approvazione della legge, prevede di aggiungere, alla fine del comma 1 le seguenti parole: «, termine entro il quale tutte le privatizzazioni di imprese dei settori vengono sospese». L'approvazione di questo emendamento impedirebbe evidentemente la realizzazione dei processi di privatizzazione in vacanza dell'Autorità.

Non si tratta di un aspetto indifferente. Credo infatti che, al di là del fatto che sia stato proposto da noi di Rifondazione comunista, questo emendamento sia migliorativo, e quindi la Commissione dovrebbe tenerne conto in quanto esso è relativo alla stessa legittimità del processo di privatizzazione (contro il quale, come è noto, noi ci battiamo), che comunque deve muoversi e realizzarsi negli ambiti e nei limiti della legge.

Con l'emendamento 3.18 noi proponiamo poi una struttura completamente diversa dell'Autorità, struttura secondo la quale dovrebbe prevedersi un comitato di Presidenza ristretto, affiancato da una consulta «nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente sulla base di una rosa di nomi espressi in loro rappresentanza dalle associazioni degli enti locali e dalle associazioni degli utenti». Credo che una simile composizione dell'Autorità contribuirebbe a togliere alla stessa il carattere di organismo quasi esclusivamente tecnocratico in cui tre «santoni» eserciterebbero in sostanza un potere assoluto. In tal modo, si introdurrebbe invece all'interno dell'Autorità una logica democratica di rappresentanza che si collegherebbe evidentemente anche a una esigenza di competenza ed efficienza.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 3.20, noi riteniamo che la durata in carica dell'Autorità, prevista in sette anni, sia eccessiva. Noi proponiamo quindi una riduzione a tre anni. Anche da questo punto di vista, mi limito a sottolineare ai colleghi cose da loro certamente già valutate, ma credo che lasciare l'esercizio di un tale potere per sette anni nelle mani di una Autorità composta da sole tre persone, per quanto qualificate e al di sopra delle parti possano essere, vorrebbe dire lasciare questo organismo al di sopra e al di là di ogni controllo e confronto democratico. Non ritengo opportuno assumerci l'onere di una scelta del genere.

L'emendamento 3.22 si pone evidentemente nell'ottica di fare in modo che i componenti dell'Autorità non siano collegati a interessi che possano compromettere la loro indipendenza. Per questa ragione, proponiamo di aumentare il periodo in cui i componenti dell'Autorità,

all'indomani della loro decadenza, non possono avere rapporti di collaborazione e consulenza con imprese operanti nel settore. Non è casuale la nostra proposta di aumentare da 5 a 10 anni il periodo in cui c'è il divieto di collaborazione. Per determinati enti pubblici l'appalto e la realizzazione dei lavori hanno scadenze molto lunghe, pensiamo ad esempio all'Enel e alla realizzazione di elettrodotti. È allora veramente necessario per evitare una possibile collusione di interessi estendere il divieto per un periodo più lungo di 5 anni.

Infine, l'emendamento 3.25 si riferisce alla retribuzione dei commissari, che a nostro avviso non devono essere cumulabili con ogni altro emolumento, per una questione di giustizia e di trasparenza.

BECCARIA. Signor Presidente, mi soffermo sulla filosofia dell'ultimo intervento per manifestare il nostro dissenso totale ed assoluto ai princìpi che vengono enunciati. Una persona o è onesta o è disonesta; non possiamo pretendere che svolga per tre anni un compito e impedirgli poi per dieci anni l'accesso ad altri impieghi, perchè abbiamo paura di eventuali collusioni, a meno che non si paghi lo stipendio per tredici anni. Sarebbe meglio partire dal principio che una persona non è disonesta, non dal principio opposto.

MASIERO. Signor Presidente, condivido la linea del senatore Beccaria.

Voglio aggiungere che, se si vuole evitare l'insorgenza di collusioni, impedire il cumulo delle indennità con altri emolumenti significa peggiorare il problema, perchè tale impedimento si traduce in un elemento restrittivo e comunque vincolante per un libero esercizio dell'attività.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 3.1, presentato dal Governo. Preferisco la formulazione originaria del comma 1 dell'articolo 3. La precisazione dei tre ambiti di competenza (regolazione, controllo e vigilanza) non mi sembra pleonastica.

Non riesco poi a comprendere la *ratio* dell'emendamento 3.3, soppressivo del terzo comma, e pregherei quindi il Ministro di volermi dare delle delucidazioni in proposito.

DEMASI. Signor Presidente, vorrei osservare innanzitutto da un punto di vista metodologico che forse sarebbe stato meglio, dal momento che ognuno di noi deve intervenire una volta solamente sul complesso dell'articolo in discussione, ascoltare prima l'illustrazione di tutti gli emendamenti, compresi quelli del Governo. Ma non è un problema grave, vista l'elasticità che ella ha voluto introdurre nella norma regolamentare.

Vorrei fare un'osservazione sull'emendamento 3.18, laddove in termini di tutela della democrazia in buona sostanza si allarga la composizione delle Autorità di controllo. Ritengo che la Commissione, quando ha individuato il numero dei componenti, abbia anche voluto assicurare snellezza di decisione per evitare rischi di pletoricità cui purtroppo ci siamo dovuti abituare nell'organizzazione della nostra vita associativa. A questo criterio di snellezza e di operatività da tutti votato, francamente non so come potrebbe accompagnarsi un organismo, di cui certamente

riconosco la partecipazione in termini di democrazia ma del quale non riesco a immaginarmi l'efficienza nelle decisioni.

Aggiungo inoltre di sposare in pieno le tesi del senatore Beccaria.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Senatore Debenedetti, vorrei specificare che nell'emendamento 3.1 non vi è alcun intento riguardo alle sue preoccupazioni, confermando che le Autorità sono preposte alla regolazione, al controllo e alla vigilanza del settore. Invece le successive due righe «e la loro attività ha inizio a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge» non sembrano condivisibili, perchè comporterebbero un vuoto di regolamentazione per un periodo di tempo troppo lungo. Peraltro, questa norma potrebbe precludere anche il processo di privatizzazione e quindi ne suggeriamo la soppressione.

L'emendamento 3.2 propone semplicemente una diversa formulazione, dal punto di vista lessicale, del comma 2. L'espressione: «Le Autorità di cui all'articolo 2 sono competenti per i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1» ci è sembrata tautologica: proponiamo pertanto una formulazione più snella.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.3 devo far presente che si propone di modificare la struttura del disegno di legge, nel senso di stabilire nei 13 articoli del titolo primo i principi comuni, nei restanti articoli del titolo secondo quelli relativi all'Autorità per l'energia elettrica. Sarebbe opportuno allora trasferire la norma di cui al comma 3 dell'articolo in esame nella seconda parte e, quindi, sopprimerla in questa sede.

Vorrei invece soffermarmi sull'emendamento 3.4, sul quale anche il sottosegretario Vegas chiederà di intervenire. Ad avviso del Governo, la norma relativa all'*iter* autorizzativo previsto dalla Commissione presenta un rischio di non coerenza con il Regolamento parlamentare; inoltre, la procedura può richiedere un tempo eccessivamente lungo. Per rispetto del Parlamento noi abbiamo ritenuto di non modificare tale procedura, ma di stabilire che, in sede di prima attuazione della presente legge, il termine per l'approvazione delle nomine sia di 30 giorni, decorso il quale interviene un parere dalle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza semplice.

L'emendamento 3.5 tende semplicemente ad aggiungere il termine «indipendenza», per garantire l'alta e riconosciuta indipendenza e professionalità di tali componenti. Quindi non richiede molte spiegazioni. L'emendamento 3.6 sostituisce il riferimento dei prezzi all'ingrosso con quello dei prezzi al consumo: di solito, in tutte le clausole di questo tipo, si menziona l'indice dei prezzi al consumo. L'emendamento 3.7 propone di comprendere anche i «componenti» nelle norme relative alle responsabilità dei funzionari delle autorità: anche in questo caso l'emendamento non richiede molte spiegazioni. L'emendamento 3.8 è relativo alla norma secondo cui le indennità spettanti ai componenti «sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro». Sarebbe preferibile, ad avviso del Governo, affidare questa competenza al solo Ministro del tesoro, per ren-

dere la procedura omogenea rispetto ad altre indennità che vengono definite da tale Dicastero.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, intervengo a proposito del comma 4 dell'articolo 3: non v'è dubbio che la sua lettura, anche se manifesta un'esigenza condivisibile, fa sorgere qualche preoccupazione di ordine costituzionale.

Secondo gli ultimi due periodi del comma 4, in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti; le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In tal modo si stabilisce, con una norma di legge, una deroga all'articolo 139-*bis* del Regolamento, ossia ad una norma che in termini costituzionali ha valore superiore, il che potrebbe dare adito anche ad impugnative e controversie. Sostanzialmente, la legge ordinaria non può modificare il Regolamento parlamentare.

Il Governo, non intendendo intervenire in questo delicatissimo settore, si è mosso nell'ambito del testo già approvato dalla Commissione ed ha pertanto presentato un emendamento per rendere più celere, in sede di prima applicazione, l'applicazione della normativa. Tuttavia, la via principale potrebbe essere quella della soppressione degli ultimi due periodi del comma 4.

PRESIDENTE. La sua osservazione, onorevole Sottosegretario, a prima vista non pare priva di fondamento. Si tratta, però, di una questione assai delicata, sulla quale è stata forte l'attenzione sia del Governo sia della Commissione. Credo pertanto che la sua osservazione, che rimarrà agli atti, sarà oggetto di una riflessione per trovare una formulazione della norma che salvi la sostanza politica ma possibilmente fughi eventuali dubbi.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Forse, trattandosi appunto di una materia delicata, potrebbe essere utile avere anche dei contatti con la Presidenza del Senato. Questo naturalmente è un modesto suggerimento.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di farlo a nome della Commissione.

PAPPALARDO. Signor Presidente, a nome del Gruppo Progressisti-Federativo dichiaro il consenso agli emendamenti presentati dal Governo, soprattutto se il Ministro conferma l'intenzione di ripristinare, almeno nella parte iniziale, il testo originario del comma 2 dell'articolo 3: cioè di non sacrificare quella parte in cui si fa esplicito richiamo ai compiti di regolazione, controllo e vigilanza delle Autorità nei settori di competenza.

Per quanto riguarda la questione dibattuta per ultimo, questo è un problema che ci eravamo posti anche noi: in effetti, la norma contrasta con il Regolamento parlamentare. Però, intanto, anche in

questo caso la Commissione affari costituzionali non ha sollevato eccezioni e, in secondo luogo, credo esistano anche dei precedenti.

Comunque, ritengo che, accogliendo lo spirito dell'emendamento del Ministro, soprattutto perchè riguarda la fase di prima applicazione della normativa, vada esperito ogni tentativo per fare in modo che la nomina dei componenti delle Autorità goda del consenso più ampio possibile, anche tenuto conto del fatto che appunto siamo in regime maggioritario e non più proporzionale.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 3.5, ne comprendo e apprezzo lo spirito, però vorrei invitare il Ministro a una riflessione. Parlare di indipendenza, di riconosciuta indipendenza, può prestarsi a controverse intrepretazioni. Ad esempio, l'aver militato 20 anni prima in un partito o aver manifestato idee politiche può essere assunto come motivo per discutere l'indipendenza del candidato. Quindi, comprendo l'importanza che venga rimarcato questo requisito, però, vorrei mettere in guardia dal rischio che si possano dare, in futuro, interpretazioni partigiane e interessate di questa parola.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti di cui sono primo firmatario, il 3.10 è identico al 3.6 del Governo, mentre con l'emendamento 3.9 prevediamo, proprio per far risaltare maggiormente il carattere collegiale della designazione, che essa avvenga su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, anzichè del Ministro competente. In ogni caso, si tratta di una questione di non grande rilievo.

PRESIDENTE. Vorrei fare una breve osservazione. Il problema dell'indipendenza o meno dei componenti le Autorità era già stato ampiamente discusso allorchè esaminammo il disegno di legge in sede referente ed in proposito debbo dire di essere sempre più convinto che l'appartenenza o meno ad una formazione politica o a quant'altro sia un qualcosa che prescinde dalla presenza del requisito dell'indipendenza. Si tratta comunque di una questione su cui, con dubbi generali, ci siamo già confrontati a lungo in Commissione, tuttavia, resta il fatto che quella dell'indipendenza è un'esigenza che tutti sentiamo.

Passiamo ora all'espressione dei pareri sui singoli emendamenti.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.11, 3.14, 3.12, 3.13, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24. Per quanto riguarda invece l'emendamento 3.1, vorrei capire come esso va inteso.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Tale emendamento va riformulato nel modo seguente: «Le autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione, al controllo e alla vigilanza del settore di propria competenza».

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Con questa precisazione, il parere del relatore è favorevole. Esso è altresì favorevole agli emendamenti 3.3, 3.16, 3.9, 3.4, 3.6, 3.10, 3.7 e 3.8, mentre mi rimetto alla Commissione per gli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.25.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Signor Presidente, il Governo è contrario agli emendamenti 3.11, 3.14, 3.12, 3.13, 3.15, 3.17, 3.18, 3.9, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 3.10 e 3.16.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Funzioni delle Autorità)

1. Ogni Autorità svolge le seguenti funzioni:

a) individua i servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta;

b) determina, sentiti i Ministeri competenti, i contenuti dei singoli atti di concessione e di autorizzazione nonchè le condizioni di accesso comunque stabilite, nel rispetto dei principi di concorrenza, anche al fine di prevedere, eventualmente, l'obbligo per le imprese di prestare il servizio con continuità, in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

c) determina le modalità tecniche di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono i servizi; modifica le clausole delle autorizzazioni e le condizioni tecniche di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

d) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i parametri di riferimento per determinare le tariffe e i corrispettivi dei servizi, nonchè le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;

e) determina i costi delle singole prestazioni, procedendo alla loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

f) vigila sullo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel contratto di servizio di cui all'articolo 12 ovvero ai sensi della lettera *g)*;

g) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte delle imprese, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, eventualmente differenziandoli per settore, zone geografiche, tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui all'articolo 12, comma 4;

h) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative, anche normative, volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi, riferendo annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

i) pubblicizza le condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

l) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche all'esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione dei contratti di servizio di cui all'articolo 12;

m) attribuisce annualmente attestati di qualità ai soggetti esercenti il servizio che si siano distinti per efficienza e qualità delle prestazioni rese, per l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera d) e per il gradimento mostrato dagli utenti;

n) vigila e verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

o) revoca la concessione in caso di gravi inadempienze da parte del soggetto esercente il servizio;

p) controlla che ciascun ente erogatore adotti, in base alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 1994 una carta di servizio pubblico con indicazione di *standards* dei singoli servizi e ne verifica il rispetto;

q) individua, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, gli specifici compiti di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. All'Autorità sono trasferiti tutti i compiti amministrativi esercitati da organi statali e dagli altri organi pubblici, anche a ordinamento autonomo, nel settore di competenza.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.100 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Sopprimere il comma 1.

4.38 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, dopo la parola: «Autorità» *inserire le seguenti:* «nel perseguire le finalità di cui all'art. 1».

4.7 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.1 BALDELLI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* individua i servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione nei limiti delle leggi esistenti e propone al Governo le modifiche in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie».

4.57 PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA, PREVOSTO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione».

4.8 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «individua» *con le altre:* «propone ai Ministri competenti».

4.39 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti delle leggi esistenti e propone al Governo le modifiche in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie».

4.35 PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.40 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* determina le condizioni di accesso comunque stabilite, nel rispetto dei principi di concorrenza, anche al fine di prevedere l'obbligo per le imprese di prestare il servizio con continuità, in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;».

4.2 BALDELLI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*b)* propone ai Ministri ed alle istituzioni preposte le eventuali variazioni delle clausole in essere delle concesioni, delle convenzioni, delle autorizzazioni e dei contratti di programma per le finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla struttura esistente delle tariffe dei servizi di propria competenza, prima di procedere all'applicazione delle norme di cui al successivo articolo 5, comma 2, nel rispetto nei principi di concorrenza, anche al fine di prevedere, eventualmente, l'obbligo per le imprese di prestare il servizio con continuità, in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti».

4.58 MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

All'emendamento 4.9, sostituire le parole: «eventuali variazioni degli» *con la seguente:* «gli».

4.9/1 DEBENEDETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «determina, sentiti i Ministeri competenti, i contenuti dei singoli atti di concessione e di autorizzazione nonchè le» *con le seguenti:* «propone ai Ministri competenti eventuali variazioni degli schemi dei singoli atti di concessione e di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma nonchè delle».

4.9 IL GOVERNO

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «determina, sentiti i» *con le altre:* «propone ai».

4.41 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Ministri competenti», *con le altre:* «Ministeri e le istituzioni preposte nei relativi settori».

4.36 PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «, nel rispetto dei principi di concorrenza», *e la seguente:* «, eventualmente», *e la seguente:* «ragionevoli».

4.42 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; i Ministri competenti sono tenuti a trasmettere gli schemi previsti dalla presente lettera alle rispettive Autorità,».

4.10 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.43 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il primo periodo.

4.34 PAPPALARDO

All'emendamento 4.11, prima delle parole: «propone la modifica» *inserire le seguenti:* «determina le modalità tecniche di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono i servizi;».

4.11/1 DEBENEDETTI

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* «determina le modalità tecniche di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono i servizi; modifica le clausole delle autorizzazioni e le condizioni tecniche» *con le altre:* «propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni».

4.11 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole:* «autorizzazioni e le».

4.3 BALDELLI

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis) definisce le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti».

4.12 IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente lettera:*

«*c*-bis) definisce le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti».

4.37 PAPPALARDO, LARIZZA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.44 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* determina e aggiorna le tariffe sulla base di metodi, di criteri e di parametri di riferimento, anche differenziati per fattispecie, tali da assicurare l'efficienza del servizio su tutto il territorio nazionale, migliorare le qualità del servizio, stimolare l'incremento della produttività con effetti economici parzialmente riservati a beneficio dell'utente, favorire la competitività fra i gestori di un identico servizio anche con riguardo alle condizioni di accesso alle reti, assicurare la redditività degli investimenti e il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio».

4.4 BALDELLI

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole da:* «stabilisce» *fino a:* «i parametri» *con le seguenti:* «adotta, unitamente ad altri criteri di analisi e valutazione, il metodo del *price-cap* inteso quale deliberazione e aggiornamento, in relazione alle variazioni del costo dei fattori e dei riferimenti agli obiettivi di produttività fissati per un periodo almeno triennale, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei parametri».

4.61 DEBENEDETTI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «in relazione all'andamento del mercato, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

4.13 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «parametri» *inserire le seguenti:* «e gli altri elementi».

4.14 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e i corrispettivi dei servizi» *con le altre:* «di cui all'art. 5».

4.15 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «approva le tariffe proposte dagli esercenti il pubblico servizio sulla base dei criteri di cui alla presente lettera che, qualora la pronuncia non intervenga nel termine di 45 giorni dal ricevimento della proposta, si intendono approvate».

4.16 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.45 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, lettera e), *premettere la seguente frase:*

«*e)* propone ai Ministri ed alle altre istituzioni preposte, modifiche della struttura esistente delle tariffe dei servizi di propria competenza, prima di procedere all'applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge; al termine del primo periodo di applicazione del metodo del *price-cap* ove lo ritenga opportuno, ridefinisce la struttura delle tariffe, tenendo presente una equilibrata distribuzione dei costi tra le diverse classi di utenza».

4.59 PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA, PREVOSTO

All'emendamento 4.17, dopo le parole: «separazione contabile» *aggiungere le seguenti:* «amministrativa e gestionale».

4.17/1 PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA, PREVOSTO.

All'emendamento 4.17, sopprimere le parole: «,tra l'altro,».

4.17/2 PAPPALARDO

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «determina i costi delle singole prestazioni, procedendo alla» *con le altre:* «emana direttive per la separazione contabile e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la».

4.17 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «utenza» *inserire le seguenti:* «evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione».

4.18 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.46 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

4.47 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «la produzione e».

4.19 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera g), *dopo le parole:* «singola prestazione» *inserire le seguenti:* «sentiti gli esercenti ed i rappresentanti degli utenti e dei consumatori».

4.20 IL GOVERNO.

Al comma 1, alla lettera g) sopprimere le parole: « , zone, geografiche».

4.48 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

4.49 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «, anche normative,».

4.21 IL GOVERNO

Al comma 1, alla lettera h) sopprimere le parole: « , anche normative, ».

4.50 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

4.51 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «pubblicizza le» *con le altre:* «pubblicizza e diffonde la conoscenza delle».

4.22 IL GOVERNO

Al comma 1, alla lettera i) sopprimere le parole: «, la concorrenzialità dell'offerta».

4.52 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

4.53 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «modifiche all'esercizio» *con le altre:* «modifiche alle modalità di esercizio».

4.23 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: «contratti» *con l'altra:* «regolamenti».

4.24 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

4.25 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

4.54 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

All'emendamento 4.26, dopo le parole: «propone al ministro» *aggiungere le seguenti:* «e alle istituzioni preposte».

4.26/1 PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA, PREVOSTO

All'emendamento 4.26, sopprimere le seguenti parole: «o la sospensione».

4.26/2 DEBENEDETTI

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«*o)* propone al ministro competente la revoca o la sospensione della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento».

4.26 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «revoca la», *con le seguenti:* «propone la revoca della».

4.5 BALDELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

4.55 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, lettera p), dopo la parola: «direttiva» *inserire le seguenti:* «sui princìpi dell'erogazione dei servizi pubblici».

4.27 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «una carta» *con le altre:* «un regolamento».

4.28 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera p), sopprimere la parola: «pubblico».

4.29 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

4.30 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera q), sostituire la parola: «sentita» *con le seguenti:* «d'intesa»

4.159 DEBENEDETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Ministro può disattendere le proposte di cui alle precedenti lettere *b), c), o)* con provvedimento motivato entro il termine di 30 giorni, prorogabili fino a 120 giorni in relazione alla complessità della proposta; decorso inutilmente il termine le proposte si intendono accolte».

4.31 IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Ministro può respingere le proposte di cui alle precedenti lettere *b), c), e* o) chiedendo all'Autorità una nuova proposta e indicando esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Ove la seconda proposta dell'Autorità non sia accettata dal Ministro egli può proporre al Consiglio dei Ministri, esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale, di decidere in difformità».

4.60 DEBENEDETTI

Sopprimere il comma 2.

4.56 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 7 comma 2 il Ministro competente continua ad esercitare le funzioni in precedenza attribuitagli dalla normativa in vigore. All'Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e dagli altri organi pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle attribuzioni dell'Autorità. Restano ferme le funzioni di indirizzo di settore spettanti al Governo e le competenze attribuite alle autonomie territoriali costituzionali garantite».

4.32 IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e concernenti le funzioni attribuite dalla presente legge alle stesse Autorità».

4.6 BALDELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Nelle province autonome di Trento e Bolzano restano salvi gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235».

4.33 FERRARI Karl, RIZ, ARMANI, BOSO, DEGAUDENZ

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. In Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4».

4.0.1 DUJANY, FERRARI KARL, ARMANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BALDELLI. Signor Presidente, l'emendamento 4.1 propone di sopprimere la lettera *a*) ed è da mettere in relazione all'altro emendamento da me presentato, cioè il 4.2. Intendo illustrarli perchè in qualche modo essi cambiano il senso di quanto ha proposto il Governo, poichè con essi si vuole sopprimere la lettera *a)*, che si riferisce alla funzione di individuare i servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione. Chiedo che venga soppressa tale lettera in quanto non credo che l'Autorità debba individuare questi servizi. Con l'emendamento 4.2, propongo poi che sia l'Autorità a determinare le condizioni di accesso. La nuova formulazione della lettera *b)* da me proposta potrebbe in realtà amalgamarsi con il contenuto dell'emendamento 4.9 del Governo. Quest'ultimo prevede che spetti ai Ministri competenti ricevere la proposta di «eventuali variazioni degli schemi dei singoli atti di concessione e di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma», successivamente a queste parole, si potrebbe aggiungere il contenuto dell'emendamento 4.2 da me proposto. Poichè in tal modo si modificherebbe il senso dell'emendamento presentato dal Governo, ho ritenuto opportuno illustrare il mio emendamento.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Cercherò di essere il più chiaro possibile, visto che è difficile fare un commento completo in quanto vi sono emendamenti di varia natura riconducibili ad aspetti completamente diversi.

Vi è un primo ordine di emendamenti, quelli che riguardano il comma 1, che sostanzialmente cercano di meglio definire l'equilibrio di poteri tra l'Autorità e lo Stato. Peraltro, possiamo dire che nel lavoro di comune approfondimento che si è svolto abbiamo potuto riscontrare

che questo approccio era condivisibile. Voglio però chiarire subito una cosa. Il Governo condivide assolutamente l'idea che l'Autorità debba assorbire tutta l'attività di gestione amministrativa nell'ambito di una propria discrezionalità, ma ritiene altresì che le funzioni fondamentali, demandate allo Stato nell'ambito della definizione delle linee di indirizzo politico, non possano in alcun modo essere rimesse all'Autorità. Con tutto il rispetto che si potrà avere per questi tre signori, che saranno estremamente competenti, indipendenti, onesti e così via, mi sembrerebbe eccessivo demandare a loro la definizione della politica energetica, industriale, di sicurezza nazionale, delle telecomunicazioni. Ritengo cioè che debba rimanere in capo allo Stato la definizione delle linee di indirizzo politico, mentre spetterà all'Autorità il compito di implementare tali linee e tradurle operativamente.

Ho ad esempio ricordato questa mattina che una linea di indirizzo politico è quella del mantenimento dell'universalità del servizio; un'altra è quella della tariffa unica. Sono queste scelte politiche forti che non possono essere demandate all'Autorità. Ad esempio, la scelta di una politica energetica che possa articolarsi su fonti diverse per conseguire obiettivi di sicurezza nazionale è un tipo di scelta che non può che essere affidata allo Stato.

Per comprendere questo e non ritenere che l'emendamento presentato dal Governo miri a svuotare di contenuto il ruolo dell'Autorità, bisogna tener conto di altri meccanismi del complesso schema di potere che andiamo a individuare. Nel nostro disegno - ma nel discorrere con molti senatori mi sembrava vi fosse condivisione su questo - lo Stato individua i settori da sottoporre a concessione, come dispone l'articolo 43 della Costituzione, e indica all'interno delle concessioni le linee di indirizzo politico, mentre l'Autorità ha la completa autonomia nel gestire il rapporto con le imprese controllate. Non vi è più un collegamento diretto tra Stato, momento politico, e affari, attività imprenditoriale. Con l'articolo 10 del disegno di legge vi è poi una triangolazione, che voi stessi avevate indicato, con l'Autorità *antitrust*.

L'idea nostra è che le linee di indirizzo politico emanano dallo Stato e trovano la loro specificazione nelle concessioni; ad esempio, l'universalità dei servizi, i princìpi generali del sistema tariffario, oppure la concessione per accordo di programma che è uno strumento scorrevole; non possiamo infatti immaginare che una concessione sia ingessata per quarant'anni e lo dico nell'intendimento del Governo e personale di introdurre concorrenza. La concessione deve seguire linee di indirizzo generale e deve avere in sè anche i prodromi dei processi di deregolamentazione. Lo Stato indica le linee di indirizzo politico nelle concessioni in termini relativamente precisi mentre l'implementazione operativa viene demandata completamente; quindi lo Stato c'è solo in un primo momento.

L'Autorità peraltro, essendo molto più a contatto con le dinamiche di mercato, con quelle tecnologiche e della domanda, ha un potere forte di proposta di variazione sia degli schemi sia dei contenuti delle concessioni. Affinchè questo potere forte non sia di carattere generico, si indica specificamente nell'emendamento 4.31 che lo Stato deve motivare l'eventuale non accettazione di queste proposte entro un termine preciso.

Vi è poi un secondo ordine di emendamenti che ha il duplice intendimento di dare agli operatori industriali e agli investitori elementi di maggiore certezza sull'operato rispetto ai termini contenuti e creare le premesse di una deregolamentazione concorrenziale. In particolare la definizione evidentemente su basi eque delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti - siano esse elettriche, telematiche o di telecomunicazione - che l'emendamento 4.12 affida all'Autorità, rappresenta il passaggio pregiudiziale per l'accesso di persone terze e serve a indicare che schemi di tipo concorrenziale potranno avvenire su reti, ad esempio, sulla trasmissione elettrica, sulle infrastrutture delle telecomunicazioni e così via.

Sempre nel senso di creare le premesse di una maggiore concorrenza, ma anche trasparenza sull'attività delle imprese sottoposte a regolamentazione, abbiamo presentato una serie di emendamenti più specifici, coerenti con la filosofia del vostro disegno di legge di cui in qualche modo rafforzano il significato. Ad esempio, l'emendamento 4.17 che dispone che l'Autorità emani direttive per la separazione contabile e verifichi i costi delle singole prestazioni. Questo è un presupposto per creare condizioni di trasparenza e per aderire agli indirizzi comunitari che stanno per essere emanati proprio in tema di separazione contabile.

Ricordo che questi princìpi vennero approvati in Inghilterra nel 1988 e consentirono solo quattro anni dopo di procedere a una privatizzazione separata dell'energia elettrica. Oggi noi creiamo le condizioni operative perchè quella scelta possa trovare attuazione.

BERGONZI. Spero non per fare come in Inghilterra, altrimenti il disastro sarebbe totale

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Noi predisponiamo gli strumenti, poi sarà l'indirizzo politico a indicare la strada da seguire e che non riguarda solamente il discorso delle telecomunicazioni. Si tratta di un principio di carattere generale che comunque recepisce in anticipo delle direttive comunitarie che stanno per essere emanate.

Voglio sottolineare l'emendamento 4.18, che recepisce la necessità di evidenziare i costi extra che il rispetto del principio del servizio universale comporta, proprio per raggiungere trasparenza nel rispetto del diritto dei cittadini di avere eguale opportunità di accesso ai servizi pubblici.

L'emendamento 4.20, che potrebbe sembrare di scarso rilievo ma non lo è per chi lo ha proposto, prescrive che l'Autorità, nell'emanare le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte delle imprese, deve previamente sentire gli esercenti e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori. Si tratta di un principio cui teniamo molto, perchè va nella direzione di rafforzare la tutela dei diritti dei cittadini, anche se siamo consapevoli del fatto che bisogna arrivare ad una regolamentazione generale in tema di statuto delle associazioni di consumatori, data l'incerta definizione giuridica della materia.

Questo è il senso globale delle nostre proposte di modifica, ma sono pronto a dare dei chiarimenti specifici.

BERGONZI. Signor Presidente, credo che l'articolo 4 contenga le norme più significative di tutto il disegno di legge e che, nello stesso tempo, da esso si deducano e si comprendano più facilmente i rischi enormi cui si andrebbe incontro se fosse approvato il testo proposto dalla Commissione. Sono convinto che, in questo caso, ci troveremmo di fronte a una vera e propria disapplicazione della politica e della democrazia, a vantaggio di una sorta di potere tecnocratico.

I poteri previsti nelle disposizioni proposte dalla Commissione per ciascuna Autorità, cioè per i tre suoi componenti, sono tali per cui l'Autorità stessa potrebbe addirittura individuare le linee di politica economica dello Stato in settori fondamentali. Le scelte dell'Autorità potrebbero ad esempio determinare l'assetto proprietario di aziende quali l'Enel o la Stet: e voi capite bene cosa ciò significhi. Le conseguenze sono state in parte evidenziate dal Ministro nell'illustrazione degli emendamenti del Governo: si privano gli strumenti della democrazia (il Parlamento e l'Esecutivo) del potere di elaborare almeno gli indirizzi economici nei settori di primaria importanza per il nostro paese.

Credo che le argomentazioni puntuali a sostegno di queste mie considerazioni di carattere generale siano tutte nell'articolato. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4 si afferma che l'Autorità «individua i servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta»: è l'Autorità, appunto, che individua tali servizi, insindacabilmente, senza demandare e senza che nessuno possa esercitare alcun potere o dare un parere su tali scelte, incontrovertibili da questo punto di vista, relative ad un tema decisivo quale quello delle concessioni. Ancora, la lettera *b*) stabilisce che l'Autorità «determina, sentiti i Ministeri competenti, i contenuti dei singoli atti di concessione e di autorizzazione...»: quindi, questo potere decisivo viene completamente delegato all'Autorità che – non dimentichiamolo, l'ho già sottolineato nel mio intervento in discussione generale – non è investita di alcun potere rappresentativo e non è soggetta ad alcuna verifica di tipo democratico, nè ad alcun controllo se non la nomina iniziale. Ma c'è di più: alla lettera *g*) si afferma che l'Autorità «emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte delle imprese» e addirittura, secondo la lettera *o*), essa ha la possibilità di revoca insindacabile delle concessioni.

Io mi auguro veramente che ci sia una presa di coscienza da parte di tutta la Commissione (e, poichè siamo in sede redigente, di questo ramo del Parlamento) sul fatto che, se queste norme fossero approvate nel testo attuale, potremmo tranquillamente affermare, noi tutti e il ministro Clò, che abbiamo finito di svolgere la nostra funzione di parlamentari e di membri del Governo: la politica economica del nostro paese sarebbe determinata infatti da un'Autorità, composta da tre persone e non soggetta ad alcuna verifica di tipo democratico e rappresentativo.

DEBENEDETTI. Signor Ministro, sono state molto opportune, le sue precisazioni e vorrei rassicurarla che anche noi abbiamo avuto la sua stessa preoccupazione. È sicuramente stata intenzione comune a noi tutti non privare il Governo dei suoi poteri, e quindi delle sue responsabilità, nel delineare gli indirizzi fondamentali di politica econo-

mica. Del resto, di ciò fanno fede anche gli atti di questa Commissione.

Mi ha fatto piacere inoltre ascoltare le sue precisazioni perchè, dalla mera lettura degli emendamenti presentati dal Governo, da parte nostra c'era il timore che vi fosse un eccessivo desiderio di svuotare di contenuto i poteri delle Autorità. L'indipendenza, signor Ministro, non è una categoria dello spirito, ma significa indipendenza dagli altri poteri; e allora quel termine ha un significato chiaro e preciso: serve a delineare i poteri che l'Autorità ha e quelli che non ha.

Per risolvere il problema, signor Presidente, io vorrei proporre una soluzione interpretativa, che penso corrisponda alle intenzioni della Commissione (poi vedremo se incontrerà il favore del Governo). L'emendamento 4.60, da me presentato, intende stabilire una procedura molto dettagliata e precisa, per la quale si chiarisce qual è il potere di proposta e nello stesso tempo il grado di autonomia dell'Autorità. Quest'ultima, infatti, sottopone al Ministro le proposte di cui alle lettere *b*), *c*) e *o*), ma il Ministro può respingerle e chiedere all'Autorità una nuova proposta. Si stabilisce quindi un primo rinvio, ma non generico, perchè il Ministro indica esplicitamente i principi e i criteri, previsti dalla normativa in esame, cui l'Autorità deve attenersi. Successivamente, qualora la proposta non sia nuovamente accettata dal Ministro, il potere di decisione passa al Governo nel suo complesso, ossia al Consiglio dei ministri, il quale può decidere in difformità ma esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità collettiva e quindi richiamandosi ai principi di carattere generale.

Mi sembra che questa procedura possa in un certo senso mediare tra le due esigenze: da un lato, quella del Governo di non spogliarsi del suo potere - direi, potere dovere - di indirizzare le linee di politica economica nazionale; dall'altro, quella dell'Autorità di non essere semplicemente un organo consultivo del Governo con funzioni meramente istruttorie. Se tale proposta invece non fosse condivisa, ritengo che dovrei irrigidirmi in difesa del testo originario e forse questo non sarebbe un vantaggio.

PRESIDENTE. Lei fa riferimento alle proposte di cui parlano gli emendamenti del Ministro; pertanto il suo emendamento si incardina su quelli del Governo. Ovviamente, la questione formale sarà risolta in sede di coordinamento.

DEBENEDETTI. In ogni caso, se venisse condiviso lo spirito dell'emendamento 4.60, da me presentato, sarei propenso ad accettare gli emendamenti proposti dal Governo; qualora invece una mediazione di questo genere non fosse accettata - è una mia opinione personale - l'atteggiamento sarebbe quello di un irrigidimento a difesa del testo originario.

Vorrei fare poi altre osservazioni. Il subemendamento 4.11/1, signor Ministro, non riguarda questioni politiche di fondo, semplicemente mi sembra preferibile la dizione: «determina le modalità tecniche di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono i servizi». Con il successivo emendamento 4.61, sempre a mia firma, suggerisco

invece l'adozione della clausola del *price-cap* che, peraltro, mi pare sia stata proposta, in contesto diverso, anche dal Governo.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Senatore Debenedetti, nel suo emendamento 4.61 si dice: «adotta, unitamente ad altri criteri di analisi e valutazione, il metodo del *price-cap* inteso quale deliberazione e aggiornamento, in relazione alle variazioni del costo dei fattori...». Ebbene, vorrei farle notare che nel metodo del *price-cap* non rientra il costo dei fattori.

DEBENEDETTI. Sono poi contrario, signor Ministro, all'emendamento 4.16, in quanto stabilire che l'Autorità approva le tariffe proposte dagli esercenti il pubblico servizio, costituisce – a mio avviso – uno svuotamento delle sue attribuzioni. L'Autorità infatti deve essere protagonista attivo, non limitarsi a recepire le indicazioni altrui e ad agire di rimessa; tra l'altro, mi dicono che, nel caso del gas, vi siano più di 3.000 aziende.

Analogo discorso può farsi a proposito dell'emendamento 4.17, che quindi non condivido, il quale recita: « emana direttive per la separazione contabile e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, ...» Ebbene, l'Autorità deve ottenere la separazione contabile e quindi non capisco perchè qui ci si limiti a dire «emana direttive».

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Nell'emendamento è stato scritto «emana direttive...» affinchè l'impresa controllata attui la separazione; come fa altrimenti l'Autorità a determinare, ad esempio, i costi?

DEBENEDETTI. A me non interessa, signor Ministro, la buona volontà dell'amministrazione, io chiedo che l'Autorità ottenga la separazione, il fatto che essa emani direttive a tal scopo è per me assolutamente irrilevante. Noi dobbiamo infatti conseguire un risultato, come questo viene ottenuto non è affar nostro.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Ma cosa significa «determina i costi delle singole prestazioni»? Forse che questi vengono fissati dall'Autorità?

DEBENEDETTI. Forse dovremmo dire «acquisisce la separazione contabile»; se poi l'Autorità ottiene questo risultato emanando direttive o inviando ispettori, ciò non ci riguarda.

Vorrei fare poi un'osservazione a proposito dell'emendamento 4.19. Se il Governo insiste nel mantenerlo, vi è – a mio avviso – il rischio che resti agli atti che la Commissione aveva proposto che l'Autorità emanasse le direttive concernenti la produzione e che il Governo invece ha proposto di sopprimere tale previsione. Ciò costituirebbe un precedente che potrebbe, in caso di giudizio, essere invocato da qualcuno. Com'è noto non sono un giurista, tuttavia, inviterei ad un momento di riflessione sull'argomento.

Quanto all'emendamento 4.26, anche in questo caso si tratta di materia più da giuristi che da ingegneri, però mi sembra che all'Autorità

debba essere attribuito un potere sanzionatorio. A mio avviso, quindi, il potere di revoca dovrebbe spettare al Governo, mentre quello di sospensione dovrebbe essere attribuito all'Autorità, consentendo così a quest'ultima di disporre di un potere sanzionatorio senza dover ricorrere al braccio secolare del Governo.

Infine, proporrei di raggiungere lo scopo che si prefigge il Governo con l'emendamento 4.30 attraverso l'emendamento 4.159 a mia firma. Si tratta della *vexata quaestio* dei rapporti con l'Autorità *antitrust*; ebbene, anzichè sopprimere in toto la lettera *q*), come proposto dal Governo, il mio suggerimento è di sostituire, all'interno di tale lettera, la parola «sentita» con le altre «d'intesa».

Non mi sembra di avere altro da dire in merito all'articolo 4, vorrei soltanto aggiungere che le parole pronunciate dal Ministro riguardo ai poteri del Governo e quindi al fatto che l'azione dell'Esecutivo è sottoposta al giudizio politico mi pare siano perfettamente in linea con lo spirito degli emendamenti che ho illustrato nella seduta di questa mattina e quindi credo che, dopo una più accurata riflessione, il Ministro riconosca la correttezza delle proposte da me avanzate, che avevano destato qualche effervescenza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per una volta voglio intervenire nel merito, anche se in genere mi astengo dal farlo. Vorrei infatti intervenire su un punto preciso, cioè sull'emendamento 4.60, già illustrato dal senatore Debenedetti, perchè quello toccato da tale emendamento è, a mio parere, un punto chiave in tutto il passaggio dal testo all'esame della Commissione a quello che il Parlamento potrà produrre con il concorso emendativo delle proposte di molti colleghi e, in particolare, del Governo.

Devo anch'io dire che in realtà - come ha già detto il senatore Debenedetti - non vi era da parte di questa Commissione alcuna intenzione di fare dell'Autorità una scheggia dello Stato a sè stante. La preoccupazione molto forte della Commissione era un'altra, e in questo senso mi permetterò di fare un po' da memoria storica di come è nato questo disegno di legge e di come si è andato via via configurando in Commissione. La Commissione infatti non lavorava in una specie di vuoto assoluto o soltanto sulla teoria, ma anche in una posizione dialettica (non voglio dire in polemica, anche se non sarebbe del tutto sbagliato) con proposte diverse che in realtà tendevano - qualcuno ritiene in modo un po' forte - a fare dell'Autorità una sorta di foresteria del Ministero (nella peggiore delle ipotesi) o un organismo di consulenza (nella migliore), sul tipo dell'ISVAP (anche se non mi pare che questo abbia dato particolari risultati). Non era questo ciò che volevamo e la Commissione all'unanimità giunse alla determinazione di battersi culturalmente perchè vi fosse un'Autorità assolutamente indipendente, capace di assicurare trasparenza ed efficienza (e non soltanto quelle); anche perchè in questa occasione avverto qualcosa di nuovo nella discussione sul disegno di legge rispetto alla discussione precedente; d'altronde ogni discussione ha un proprio contesto.

Il contesto attuale è quello delle privatizzazioni, e questo disegno di legge rischia di essere letto e discusso in una sorta di schiacciamento rispetto a questa altra diversa discussione. So benissimo che il disegno di

legge in esame è assolutamente propedeutico e necessario per procedere alla privatizzazione degli enti, però, anche se il Governo dovesse decidere di non procedere assolutamente alla privatizzazione dell'ENEL, è comunque vero che di un'Autorità di questo tipo ci sarebbe lo stesso profondamente bisogno. Infatti, una tale Autorità e una logica di questo tipo si propongono di rompere rispetto ad una logica, che si è venuta incancrenendo negli ultimi anni, di rapporti perversi tra politica (con la «p» minuscola), amministrazione ed economia.

Un simile disegno di legge è, da tale punto di vista, un elemento fortemente innovativo anche rispetto a una certa idea della pubblica amministrazione, di cosa è e cosa deve essere la presenza e il ruolo della politica in tutto questo.

Pertanto, possiamo dire che da questo punto di vista la Commissione ha certamente prodotto un disegno di legge molto forte che, anche in contrapposizione a posizioni che veramente tendevano, sotto il nome di altri obiettivi, a costituire doppioni di strutture ministeriali già esistenti, introduce però un ulteriore elemento di confusione.

Questa produttività del confronto che ha portato all'unanimità della proposta non sta tanto nel fatto che tutti pensiamo le stesse cose del mercato e delle privatizzazioni, o di altri punti specifici, ma che tutti eravamo arrivati alla conclusione che, in un determinato contesto, era importante che la Commissione desse un contributo che fissasse bene il principio che di un'Autorità indipendente si aveva bisogno.

Non c'è dubbio che, quando il Ministro nel suo primo intervento in questa Commissione aveva riportato alcune esigenze, mi sono reso conto che vi era stato un certo impatto con la Commissione, la quale aveva avuto l'impressione che si volesse svuotare il principio di autonomia. È certo che questa sensazione l'abbiamo avuta, e può anche darsi che qualche collega la mantenga tuttora. Penso però che la preoccupazione sollevata dal Ministro non sia realmente esistente. Peraltro, pur non condividendo altri aspetti del suo intervento, sento di poter dire che si tratta di questioni di carattere politico-culturale che potremo trattare in altra sede. Lo stesso potrei dire per alcune parti dell'intervento del senatore Bergonzi. Voglio però dire che, dato il contesto storico, un intervento di questo tipo è necessario affinchè il mercato selvaggio non ci travolga, anche se questo è un altro discorso.

L'esigenza sollevata prima dal senatore Bergonzi è un'esigenza sentita un po' da tutti perchè, soprattutto in settori come quelli di cui ci occupiamo, esistono problemi di carattere strategico che non consentono che lo Stato si privi di alcuni poteri di indirizzo. Sarebbe infatti impensabile che lo Stato vi rinunciasse e che il Governo, a sua volta, rinunciasse a determinate attribuzioni.

Il Governo ha allora avanzato una proposta che nella sua prima formulazione (voglio essere molto franco perchè il confronto su questi fattori deve essere anche un confronto di cultura e di capacità di trovare un'intesa), mirando a sostituire alcune parole, rispondeva certamente alle esigenze che il Ministro aveva inizialmente prospettato alla Commissione. Tale proposta era però inconciliabile con le iniziali posizioni della Commissione, e non è una questione soltanto riferita al disegno di legge in esame, ma più in generale un argomento di grande portata. Sono davvero inconciliabili l'esigenza di un'Autorità forte, che presenti

tutta una serie di caratteristiche rispetto alla regolamentazione del mercato, e la nuova idea di Stato e di rapporti tra politica ed economia? Se così fosse, la situazione sarebbe pericolosissima, perchè o avremmo una legge che «pencola» da una parte, oppure avremmo un confronto «muro contro muro» tra ideologie, tra chi si schiera per lo Stato e chi per il privato.

Credo che questo sarebbe uno scontro vecchio, perchè occorre anche considerare la portata delle scelte dello Stato. Basta pensare al fatto che la risposta data con l'Iri alla grande crisi degli inizi degli anni '30 fu, da parte di quella classe dirigente, una risposta molto intelligente, così come le risposte rappresentate dall'industria di Stato e dalle partecipazioni statali date dalla classe dirigente degli anni '40 e '50. Possiamo criticare quelle risposte per le degenerazioni successive, ma esse hanno avuto elementi di grande importanza che gli eredi culturali di queste esperienze capiscono solo oggi che sono superati. Non vorrei rimanere proprio io schierato su quelle posizioni. Devo trovare un nuovo terreno di convergenza ma nel concreto, sul terreno legislativo.

E questo consiste nell'accettare, a mio parere, le proposte che ha fatto il Governo perchè certe attribuzioni vanno lasciate al potere esecutivo, ma bisogna individuare il meccanismo per cui il Governo debba rispondere, occorre che ci sia un rapporto dialettico tra le due entità.

Scusatemi se mi dilungo ma è uno dei rari interventi del Presidente; vorrei cercare di interpretare la reazione della Commissione rispetto alla proposta di composizione di un problema che vogliamo risolvere. In questo senso mi pare sia molto saggio l'emendamento 4.60, proposto dal senatore Debenedetti, per cui il Ministro può respingere le proposte motivandone le ragioni, perchè altrimenti ricadiamo in una pura funzione istruttoria, chiedendo all'Autorità una nuova proposta; ove ancora una volta l'Autorità non soddisfi il Ministro a quel punto scatta il primato del Governo, inteso però nel suo complesso, che assume una decisione definitiva.

Se accedessimo a questo terreno, il disegno di legge a mio parere riuscirebbe proprio nella formulazione di questo articolo a fondare una mediazione positiva tra culture diverse, che però si riconoscono nell'esigenza di un profondo rinnovamento. Se una sorta di eco, di un muro contro muro di tipo ideologico si ripercuotesse qui – chi vuole la prima formulazione, chi vuole quella del Governo – faremmo in realtà un passo indietro.

Ritengo che su questo terreno di mediazione la Commissione risponderebbe assai bene alla responsabilità che l'Aula ieri ci ha affidato, rinviando il testo in Commissione.

COVIELLO. Signor Presidente, lei ha colto una delle questioni politiche che volevo porre ai colleghi.

Inizialmente avevamo immaginato un'Autorità con forte autonomia, probabilmente – come ha detto il presidente – passando da una fase di poteri accentrati nell'amministrazione dello Stato a una fase di piena autonomia. L'equilibrio che ci propone il Ministro, con l'indirizzo politico che rimane al Governo e la gestione amministrativa all'Autorità, ci trova in larga parte d'accordo. Siamo inoltre soddisfatti degli accenni di controllo politico che vengono introdotti con gli emendamenti governa-

tivi ed è in questo senso che stamattina abbiamo discusso molto per recuperare il rapporto tra il Governo e la Commissione. Mi riferisco in particolare all'emendamento 4.8 per il quale l'Autorità «formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione». Ciò significa che c'è un recupero di poteri da parte del Governo, ma una piena condivisione del rispetto del dialogo che l'Esecutivo deve sempre avere con il Parlamento. Noi ci ritroviamo, ripeto, in questa riformulazione che pone il giusto equilibrio nelle questioni.

Pur condividendo la gran parte degli emendamenti del Governo ci sono alcuni aspetti particolari che vorrei discutere in dettaglio.

Con l'emendamento 4.9, signor Ministro, ancora una volta vengono sottratti rispetto al nostro testo dei poteri all'Autorità, in quanto dalla determinazione, sentiti i Ministeri competenti, dei contenuti dei singoli atti di concessione e di autorizzazione si passa alla proposta ai Ministri competenti delle eventuali variazioni degli schemi del singoli atti di concessione e di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma. E con l'emendamento 4.11 si passa alla proposta di modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, comprendendo quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi. Mi pare che il riferimento al Ministero recuperi una qualche forma di attività di alta amministrazione da parte dello stesso Dicastero. Capisco i poteri di indirizzo e i poteri politici, ma se vogliamo riequilibrare offrendo all'Autorità i poteri di tipo amministrativo, o il Ministero si spoglia di un'attività di alta amministrazione come, ad esempio, la variazione degli schemi, oppure affidiamo questo alto indirizzo al Governo nel suo complesso. Altrimenti c'è il rischio di riformare all'interno dell'amministrazione e dei singoli Ministeri quella forma di controllo che significa ancora una volta il recupero dei propri poteri.

Probabilmente questo problema si supera se il Ministro concorda sull'opportunità che la variazione degli schemi e delle clausole vadano al Governo. Solo così vediamo la formazione di una nuova burocrazia ministeriale che tutto sommato controllerà tutti gli aspetti, perchè questo era il dibattito che abbiamo compiuto in Commissione.

Noi però dobbiamo ricercare un equilibrio ma in una forma di dialettica tra l'Autorità ed il Governo. In questo senso non mi sembra che la forma di rigetto delle proposte con provvedimenti motivati e irrevocabili entro 120 giorni dia la possibilità di formare un'opinione comune attraverso una dialettica tra l'Autorità ed il Governo, giungendo ad una formulazione anche più aperta, più trasparente, più pubblica dell'eventuale contrasto tra l'Autorità e l'indirizzo del Governo.

In qualche modo vorrei che il Parlamento fosse consapevole di questo contrasto. Certamente nel momento in cui il Ministro disattende le proposte dell'Autorità, trattandosi di un atto del Governo, il fatto può essere richiamato dal Parlamento ed essere oggetto di interrogazioni, interpellanze o dibattiti in Commissione, però avremo solamente l'esame di un provvedimento del Governo e non la possibilità di capire, qualora ci sia contrasto, la dialettica tra la proposta dell'Autorità e la decisione del Governo stesso.

Anch'io sono d'accordo che il punto di mediazione tra il testo elaborato dalla Commissione e quello che ci viene proposto dal Governo, può essere rappresentato dall'emendamento 4.60 del senatore Debenedetti. Vorrei però proporre al presentatore di modificarne il testo nel modo seguente: «Il Ministro può respingere con provvedimento motivato le proposte di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*)» - recuperando una parte dell'emendamento 4.31 - «chiedendo all'Autorità una nuova proposta e indicando esplicitamente i princìpi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi».

Capisco che ci può essere un contrasto, che però non può rimanere *interna corporis* tra il Ministro e l'Autorità ma, recuperata la responsabilità complessiva del Governo, va reso pubblico e trasparente all'esterno nella misura in cui rientri nella dialettica politica col Parlamento, perchè le Camere possono e devono recuperare una parte del contrasto tra il Governo e l'Autorità. In questo modo restituiamo capacità di indirizzo e di iniziativa al Governo, affidiamo all'Autorità solo compiti di tipo amministrativo, ma nella dialettica tra l'Autorità e il Governo c'è sempre il Parlamento che può avere la funzione di momento di riflessione su tale dibattito. Quindi abbiamo un momento politico di indirizzo ulteriore a quello dell'Esecutivo, perchè il Il Governo attua l'indirizzo, ma la sede della democrazia e della politica è il Parlamento, che indica al Governo le linee generali in questa materia. Quindi, dobbiamo rendere pubblici e trasparenti la dialettica e l'eventuale disaccordo tra Autorità e Governo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avevamo assunto l'impegno di sospendere la discussione alle ore 16,40 per il concomitante inizio dei lavori in Assemblea. Mi sembra che stiamo lavorando molto bene e con la necessaria rapidità, ma dobbiamo anche noi rispondere alla responsabilità che l'Aula ci ha dato, sia in termini di efficienza sia in termini di tempo, anche perchè la decisione non è stata presa all'unanimità.

Rinvio pertanto alla seduta di domani mattina il seguito della discussione.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE